

Associazione Nati per Viver Onlus
Via per Solara 12, Sorbara di Bomporto

VERBALE DI ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE del 19/12/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 19, del mese di Dicembre alle ore 20.30 presso la sede dell'Associazione Nati per Vivere in via per Solara, 12 — Sorbara di Bomporto, si è riunita, debitamente convocata l'assemblea dei soci in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dello statuto per la trasmigrazione del registro RUNTS
- 2) Varie ed eventuali.

All'ora e nel luogo fissati assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Sig.ra Cinzia Vescovini.

La Presidente constatato che sono presenti oltre a lei n 8 soci volontari, rileva che la presente seduta è in seconda convocazione essendo la prima, convocata per il giorno 16/12/2022 alle ore 20,00 presso la sede dell'Associazione, andata deserta; constatata la validità della seduta dichiara l'assemblea aperta e valida a deliberare, essendo in seconda convocazione, sui punti all'ordine del giorno.

PRIMO PUNTO: La Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno sottoponendo ai soci la proposta di modifica dello Statuto, approvato il 24/7/2020, composto da n o 11 articoli, informando che è stato modificato tenuto conto della formale richiesta dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dandone lettura articolo per articolo

Al termine, dopo breve discussione, viene messa ai voti la proposta di nuovo statuto che viene approvata dai presenti all'unanimità.

Non essendoci nessuna varia ed eventuale ed altri punti all'OdG, la Presidente dichiara quindi sciolta l'assemblea alle ore 21.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente	Cinzia Vescovini
Vicepresidente	Gianluca Carafoli
Segretario	Lorena Barbieri
Consigliere	Elisa Iotti
Consigliere	Elena Biliardi
Socio	Marina Kruglova
Socio	Annalisa Lancellotti
Socio	Vasco Lolli
Socio	Debora Bardi
Socio	Celeste Ramazzotti
Socio	Lorella Malavasi

Cinzia Vescovini
Gianluca Carafoli
Lorena Barbieri
Elisa Iotti
Elena Biliardi
Marina Kruglova
Annalisa Lancellotti
Vasco Lolli
Debora Bardi
Celeste Ramazzotti
Lorella Malavasi

~~Socio~~ ~~Marina Kruglova~~ ~~Kruglova~~

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Copia conforme all'originale dell'atto registrato il

16 GEN 2023
n° **249** Serie **3**

rilasciata ai sensi dell'art. 15, sesto comma, del
D.P.R. 131/99.

(Firma su delega del Direttore Provinciale)
(CARLO CICONELLI)

Il Funzionario
Alessandra Biasetti
[Firma]





STATUTO ASSOCIAZIONE

NATI PER VIVERE ODV

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

- a) è costituita, senza fini di lucro, l'Associazione di volontariato denominata "NATI PER VIVERE ODV", con sede in Sorbara di Bomporto (Mo).
- b) il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Comitato Direttivo di cambiare la sede legale ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
- c) la durata dell'Associazione è illimitata e può istituire sezioni in tutti i Comuni della provincia di Modena

2. DEFINIZIONE, FINALITÀ' E SCOPI

ARTICOLO 2.

- a) l'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apolitica, apartitica, multirazziale e multiconfessionale, non svolgendo al proprio interno alcuna iniziativa a carattere religioso, la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro, anche indiretto, ed opera per fini di solidarietà, altruismo, per il soddisfacimento di interessi collettivi e promuove una cultura biocentrica, poiché pone al centro la vita.
- b) l'Associazione persegue il fine specifico della tutela della salute e della salvaguardia delle condizioni di vita di tutti gli animali, soprattutto gatti, che vivono in libertà e, quindi, di riflesso, la conservazione della salute dell'uomo, l'incolumità delle persone e la salvaguardia del benessere ambientale.
- c) l'Associazione contribuisce, con il suo operato di presidio del territorio, al controllo igienico sanitario delle colonie di feline, e non solo, garantendo la salvaguardia sia degli animali stessi che dell'ambiente in cui vivono, con una indubbia e positiva ricaduta, sulla qualità di vita dell'uomo.
- d) l'Associazione promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa della libertà e dei diritti umani civili ed un corretto rapporto tra uomo e animale.
- e) l'Associazione opera in armonia e condivide quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale (UNFSCO 1978), che proclama:

- tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza; - ogni animale ha diritto al rispetto: l'uomo quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
- ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo;
- nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore e agonia; ogni animale che appartiene ad una specie selvatica ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi: ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto;
- ogni animale che appartiene ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e le condizioni di vita, di libertà che sono proprie della sua specie, ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposte dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto;
- ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto a una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
- ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad una alimentazione adeguata e al riposo;
- la sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti degli animali, sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate;
- nel caso che l'animale sia allevato per alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato senza che per lui ne risulti ansietà e dolore;
- nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali, sono incompatibili con la dignità dell'animale;
- ogni atto che comporti l'uccisione dell'animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita;
- ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvatici è genocidio, cioè un delitto contro la specie. L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio;
- l'animale morto deve essere trattato con rispetto: le scene di violenza a cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di dimostrare un attentato ai diritti dell'animale;
- le associazioni di protezione o di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

ARTICOLO 3

L'associazione con spirito solidaristico si propone di:

- a) provvedere alla salvaguardia degli animali e della natura in conformità con le leggi nazionali e regionali vigenti, vigilando sull'osservanza delle stesse e dei regolamenti comunitari,

nazionali e locali, attivandosi e denunciando alle autorità preposte, la violazione della normativa vigente in materia di protezione degli animali e dell'ambiente.

b) attivarsi per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica, durante sagre o manifestazioni similari, sul grave problema del randagismo. Promuovere incontri, presso le scuole, al fine di coinvolgere ed educare i bambini al rispetto ed alla salvaguardia dei diritti degli animali,

c) stipulare convenzioni con le autorità locali, al fine di raggiungere le soluzioni migliori ai problemi che concernono la salvaguardia di animali e ambiente, svolgendo inoltre un'intensa attività promotrice verso una più corretta e sana zoofilia.

d) garantire, attraverso apposite strutture in gestione o in proprietà, il ricovero e assistenza degli animali domestici abbandonati; collaborare con strutture veterinarie per intervenire con misure profilattiche, mediche e chirurgiche a favore degli animali, diffondendo ove utile e necessario le sterilizzazioni programmate e controllate.

e) attivarsi affinché vi sia la massima collaborazione con gli altri enti zoofili ed ambientalisti presenti sul territorio, inoltre si impegna altresì a verificare e a proporre correzioni, miglioramenti o modifiche alle leggi ed ai regolamenti preesistenti e a delineare nuove proposte che vadano a colmare i vuoti legislativi in materia di salvaguardia e tutela degli animali e dell'ambiente.

f) sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorisce lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci per meglio conseguire i fini di solidarietà che si è proposta.

Al fine di rendere più forte il ruolo del volontariato di solidarietà l'associazione potrà attivare, in collaborazione con altre associazioni o coordinamenti, iniziative e progetti comuni nell'ambito del comprensorio dai Comuni di Bomporto e nei Comuni limitrofi della provincia di Modena.

ARTICOLO 4

a) le attività di cui all'articolo precedente, sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

b) l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

SOCI DELL' ASSOCIAZIONE: CRITERI DI AMMISSIONE ED ECLUSIONE

ARTICOLO 5.

a) il numero dei soci è illimitato. Possono aderire, spontaneamente e personalmente, all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli obiettivi dell'organizzazione, le quali si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che sono mosse da spirito di solidarietà.

b) sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- ordinari;
- **sostenitori;**
- onorari.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato;

Sacri sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico;

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dai soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

c) per essere ammessi a socio è necessario formulare apposita domanda al Consiglio Direttivo, da parte degli interessati. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione, entro 60 giorni. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'assemblea;

d) il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria;

e) costituisce pregiudizio all'accettazione quale socio, l'appartenere o l'operare da solo o in associazione, con enti, federazioni, etc che perseguono scopi contrari o incompatibili con le attività e le finalità dell'associazione, oltre alla diffusione diretta o indiretta, di atti o provvedimenti che possono arrecare discredito all'associazione;

f) La qualità di socio si perde:

1. per recesso, da comunicarsi in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
2. per mancato versamento, per due anni consecutivi, della quota associativa annuale decorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
3. per comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell'associazione;
4. per decesso
5. per dimissioni
6. **per persistente violazione degli obblighi statuari;**
7. per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ovvero di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;

g) l'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;

h) il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associativo versate.

3. OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 6

a) i soci sono obbligati:

- 1 ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2 a mantenere sempre un comportamento degno e leale nei confronti dell'associazione;
- 3 a versare la quota associativa di cui al precedente Articolo 5;
- 4 a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

b) i soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
2. a partecipare alle assemblee dei soci, con diritto di voto, in particolare a quelle attinenti all'approvazione del rendiconto annuale, l'elezione delle cariche sociali e dei progetti annuali, onde garantire la massima democraticità dell'associazione;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a frequentare i locali dell'associazione;
5. a prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, su richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni e con possibilità di ottenerne copia previo rimborso delle spese delle fotocopie.

4.

5. PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 7

a) La dotazione patrimoniale dell'associazione costituisce il fondo comune della stessa, Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da:

1. contributi degli aderenti all'associazione;
2. contributi privati;
3. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni.

Finché è attiva l'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione. Rispondono personalmente e solidalmente, degli obblighi assunti dall'associazione, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima.

b) L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio-Direttivo redige e predispone, in tempo utile, un rendiconto finanziario e non bilancio, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

L'assemblea che approva il rendiconto finanziario delibera sulla destinazione degli eventuali utili residui, i quali dovranno essere utilizzati in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. È assolutamente vietata od esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili tra i soci.

6.

7. ASSEMBLEA DEI SOCI, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE

ARTICOLO 8

a) l'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

b) l'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno due membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione e in particolare:

1. approva il rendiconto relativamente ad ogni esercizio finanziario;
2. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera la esclusione dei soci dell'associazione;
6. si esprime sulla relazione di domande di ammissione di nuovi associati;
7. delibera la responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

c) l'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci regolarmente iscritti alla data della convocazione, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

d) l'assemblea straordinaria richiesta per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci, regolarmente iscritti alla data della convocazione, e le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria richiesta per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci, regolarmente iscritti alla data della convocazione, e le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati,

e) l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza, dal vicepresidente, ovvero da un membro del consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante convocazione scritta ai soci o mediante avviso, da affiggere nei locali dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della riunione ed eventualmente la data e l'ora della seconda convocazione. È ammessa la rappresentanza per delega come esposta al punto a).

f) il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a -un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea dei soci e scelti fra gli associati. I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio sceglie a maggioranza tra i suoi membri il

presidente e il vicepresidente, nonché un segretario che avrà la funzione di contabile e revisore dei conti dell'associazione. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

g) nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti nell'ordine di preferenza da essa risultante, il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero mandato del Consiglio. Nel caso in cui non sia possibile il subentro dei primi dei non eletti, l'assemblea dei soci provvederà a nominare nuovi amministratori. Nel caso decada, oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea dei soci provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

h) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione, ed in particolare:

1. deve curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
2. ha l'obbligo di redigere per tempo il rendiconto annuale in ossequio a quanto dispone l'art. 3 della Legge n. 26(1191;
3. delibera sulle domande di nuove adesioni;
4. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci.

i) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in caso di assenza del vicepresidente, ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta, il presidente o in sua vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno o almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengano conservati agli atti.

l) il presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci. Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ed in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica al medesimo dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Per quante non espressamente riportato e previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge 11 agosto 1991 n. 20 e successive modifiche.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'egli nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ed in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica al medesimo dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ARTICOLO 9

Tutte le cariche associative sono assolutamente gratuite, salvo possibili rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 4, punto a).

8. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10.

- a) in caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
- b) l'Assemblea straordinaria, convocata per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e per la relativa devoluzione del patrimonio residuo, dovrà deliberare con le maggioranze di cui al precedente art. 8, punto d).

ARTICOLO 11

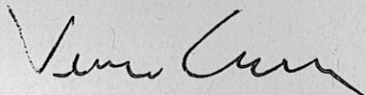
Per quanto non espressamente riportato e previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Sorbara di Bomporto il

19-12-2022

Il Presidente



Il Segretario

